

N° 368/2015 PROT.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

**DOCUMENTO INFORMATIVO SUI TIROCINI FORMATIVI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZIONE CIVILE E SEZIONE PENALE**

PREMESSA

In relazione ai tirocini formativi ex art. 73 d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 9.8.2013 n. 98, l'Ufficio di Presidenza del Tribunale Paola ritiene di dover seguire le indicazioni contenute nella delibera plenaria del 29.04.2014 adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura (che già nella delibera del 19 luglio 2007 si era espressa a favore dei tirocini e più in generale degli stage presso gli uffici giudiziari), elaborando il presente documento informativo, la cui adozione viene auspicata da parte del C.S.M. nella delibera del 29.04.2014 al fine di fornire le principali informazioni in ordine ai compiti e agli obblighi dei giovani laureati in giurisprudenza che siano ammessi a svolgere il tirocinio formativo presso i singoli uffici giudiziari. Si legge, infatti, nella delibera che *Tale documento assolverà nel contempo ad una indicazione programmatica dell'utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio e ad un'informazione per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa presso gli uffici.*

TANTO PREMESSO,

si rende noto che presso il Tribunale di Paola sono previsti per i laureati in giurisprudenza tirocini di formazione teorico – pratica, da svolgersi in affiancamento a magistrati ai sensi dell'art.73 d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 9.8.2013 n. 98, ed aventi la durata di diciotto mesi.

**Requisiti**

Per presentare la domanda di ammissione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, vale a dire non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda può essere presentata in qualsiasi tempo presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ubicato al IV piano del Palazzo di Giustizia con l'apposito modulo che si rinviene nel sito del Tribunale (nell'apposita sezione dedicata ai tirocini formativi). Nella domanda si può indicare la preferenza per i seguenti settori: dibattimento penale – GIP/GUP – lavoro – civile.

### **Modalità di ammissione al tirocinio**

Nel dicembre di ciascun anno viene diramato dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale un interpello volto ad acquisire la disponibilità dei magistrati a svolgere il ruolo di formatore, fermo restando che ciascun giudice in qualsiasi momento può liberamente comunicare all'Ufficio di Presidenza la propria volontà di assumere quel ruolo.

Il numero dei tirocinanti ammessi dipende dalle disponibilità manifestate dai magistrati.

Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori al numero delle domande, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

### **Compiti del magistrato formatore**

Lo svolgimento del tirocinio si svolge sotto la guida e controllo del magistrato formatore, che assicura la continuità e la progressività della formazione teorico-

pratica del tirocinante, esplicitata in un progetto formativo appositamente redatto dal magistrato, sentito anche il tirocinante.

Il progetto formativo contiene gli elementi essenziali del percorso teorico - pratico da svolgersi durante il tirocinio ed è redatto anche tenendo conto eventuali pregresse esperienze professionali del tirocinante.

Il magistrato formatore comunica con immediatezza al presidente del tribunale la necessità di interrompere il tirocinio per la sopravvenienza di ragioni organizzative o il venir meno del rapporto fiduciario, per la violazione del dovere di riservatezza del tirocinante, anche con riferimento a possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria nonché l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

### **Compiti del tirocinante**

Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato formatore sotto la sua direzione, in tutte le attività ordinarie anche a mezzo delle dotazioni strumentali affidategli per la durata del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo i dati acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di non divulgazione di quanto appreso.

E' tenuto inoltre alla partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione riservati ai tirocinanti.

### **Mansionario**

Il mansionario è suddiviso in tre periodi, contemplando per ognuno di essi le attività che il tirocinante può svolgere.

#### Primo periodo di tirocinio

In questa fase il tirocinante si occupa principalmente di svolgere attività di supporto al magistrato formatore nell'attività preparatoria dell'udienza e nella celebrazione dell'udienza stessa.

Il tirocinante svolge, dunque, le seguenti attività:

